



# DFF Comunicato stampa


26 ottobre 2005

## Il Consiglio federale decide la concretizzazione della tassa di vigilanza nel settore non-bancario

**In data odierna, il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza sulla tassa di vigilanza e sugli emolumenti dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. L'ordinanza concretizza la modifica dell'articolo 22 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) decisa dal Parlamento nel quadro del Programma di sgravio 2003 delle finanze federali. Attraverso la tassa di vigilanza, i costi a carico dell'Autorità di controllo e le spese generali sono trasferiti agli assoggettati.**

I costi di vigilanza possono essere finanziati mediante una tassa di vigilanza a condizione che l'attività dell'autorità di vigilanza possa essere imputata agli organismi interessati in quanto gruppo, ai sensi di un'equivalenza di gruppo qualificata. Questo vale per tutti i costi dell'Autorità di controllo. La tassa di vigilanza non è pertanto un'imposta bensì un legittimo tributo causale.

Per quanto riguarda le tasse di procedura, la nuova ordinanza sostituisce quella sulle tasse dell'autorità di controllo del 16 marzo 1998. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2006. L'Autorità di controllo incasserà una tassa di vigilanza forfetaria in aggiunta agli emolumenti già riscossi per ogni singola procedura. La tassa di vigilanza sarà riscossa per la prima volta nel 2006, sulla base del conto annuale 2005 dell'Autorità di controllo. Dal calcolo dei costi effettuato su un anno (al 30 giugno 2005) dall'Autorità di controllo, emerge che l'importo delle tasse sarà presumibilmente compreso tra 45'169.- e 376'276.- franchi per organismo di autodisciplina. Nell'ipotesi che un organismo di autodisciplina ripartisca equamente fra tutti i suoi membri l'importo dovuto, la tassa varierà da 212.- a 311.- franchi per membro. In base alle stesse proiezioni, per gli



intermediari finanziari direttamente sottoposti si prevedono importi che vanno da 1'304.- franchi, per la metà circa degli intermediari, a un massimo di 16'216.- franchi.

Al fine di garantire una precisa ripartizione dei costi di vigilanza, l'Autorità di controllo ha elaborato e messo in esercizio un conto dei costi e delle prestazioni comprendente il rilevamento elettronico del tempo di lavoro e un sistema di controlling. Il conto dei costi dell'Autorità di controllo è pubblicato nella documentazione supplementare relativa al conto di Stato e al preventivo, per cui è sottoposto al controllo del Parlamento.

**Informazioni:** Dina Balleyguier, capa dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, tel. 031 322 68 50

**Documenti complementari** su questo comunicato stampa si trovano nel nostro sito internet: [www.dff.admin.ch/I](http://www.dff.admin.ch/I).

